



ACCORDO QUADRO BIENNALE CON DUE OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI ANNUALI DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO ALL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

CHIARIMENTO N. 7

si chiede di voler chiarire quanto segue.

- 1) si chiede di confermare che al fine della partecipazione alla procedura in oggetto il concorrente debba produrre il DGUE in formato elettronico redatto sullo schema del modello pubblicato tra la documentazione di gara da codesta rispettabile stazione appaltante.

In caso di risposta affermativa si prega di confermare che in tal caso non sia necessario presentare DGUE in altro formato, anche considerato che non è più funzionante il link (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl>) riportato sul disciplinare.

- 2) Si chiede di pubblicare l’allegato B al quale è fatto rinvio a pagina 7 del disciplinare.
- 3) Si chiede di confermare che l’importo della garanzia provvisoria sia pari al 2% del valore del singolo Accordo Quadro che l’operatore economico potrà aggiudicarsi e quindi sia da calcolarsi sull’importo di Euro 1.750.000,00.
- 4) Si chiede di confermare che alla garanzia provvisoria si possano applicarsi tutte le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.LGS 50/2016.
- 5) Si chiede di confermare che i lavori oggetto dell’Accordo Quadro possano essere subappaltati nel limite massimo del 40% dell’importo del contratto (fermo restando i limiti previsti per la categoria OG 11 dal D.M. 248 del 2016) e che pertanto il riferimento al 30% operato dall’art. 23 del capitolato speciale parte II sia da intendersi un mero refuso.

RISPOSTA:

In riferimento al chiarimento sopra riportato:

- 1) Si conferma che al fine della partecipazione alla procedura di gara in argomento il concorrente deve produrre il DGUE redatto sullo schema del modello pubblicato tra la documentazione di gara sul sito aziendale <http://www.scamilloforlanini.rm.it> alla sezione bandi di gara.
- 2) Si comunica che l’allegato B modello DGUE è pubblicato tra la documentazione di gara scaricabile dal sito aziendale <http://www.scamilloforlanini.rm.it> alla sezione bandi di gara.

- 3) Si conferma che l'importo della garanzia provvisoria pari al 2%, ai sensi dell'art.93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è da calcolarsi sull'importo di € 1.750.000,00, così come viene disciplinato al punto 9, lett. f) dell'art. 4 del Disciplinare di Gara.
- 4) La garanzia provvisoria deve essere presentata ai sensi dell'art.93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è da calcolarsi sull'importo di € 1.750.000,00.
- 5) Si conferma che i lavori oggetto dell'Accordo Quadro possono essere subappaltati nel limite massimo del 40% dell'importo del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Paolo D'Aprile

